

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERRINO e DE LEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1969

Autorizzazione ad istituire corsi in esternato per il conseguimento del diploma di infermiere professionale da parte di allievi di ambo i sessi

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 12 febbraio 1968, n. 132, « Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera », all'articolo 39, quarto comma, stabilisce testualmente:

« Il personale sanitario ausiliario è costituito dalle ostetriche, dalle assistenti sanitarie visitatrici, dagli *infermieri professionali*, dalle vigilatrici d'infanzia, dalle assistenti sociali, dai terapisti della riabilitazione, dai dietisti, dagli infermieri generici e dalle puericultrici ».

Per quanto riguarda l'istruzione e l'addestramento professionale di tali categorie di personale sanitario ausiliario, la citata legge di riforma ospedaliera così dispone:

Art. 22. — Gli ospedali generali provinciali « possono inoltre avere: . . . scuole convitto *per infermieri professionali* e scuole per infermieri generici e altri centri e scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico ».

Art. 23. — Gli ospedali generali regionali « devono possedere . . . scuole per l'addestramento del personale ausiliario e tecnico ».

Va subito rilevato che la legge 12 febbraio 1968, n. 132, introduce nel settore infermieristico professionale una sostanziale innovazione rispetto alla attuale vigente normativa.

Infatti, mentre il regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, ed il relativo regolamento d'esecuzione approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, disciplinano l'istituzione ed il funzionamento delle scuole-convitto professionali per infermiere, riservando l'ammissione ai corsi esclusivamente alle allieve di sesso femminile in internato, la nuova legge di riforma ospedaliera indica, tra il personale sanitario ausiliario, la categoria degli *infermieri professionali*.

È chiaro che con tale innovazione la legge 12 febbraio 1968, n. 132, più volte citata, intende superare la vecchia concezione secondo la quale l'assistenza del malato, a livello professionale, debba essere prestata esclusivamente dalla donna.

Infatti, anche se il personale femminile sembra più adatto a prestare le proprie cure a particolari categorie di malati, spe-

cie per quanto riguarda quelli di sesso femminile, occorre però riconoscere che per altre categorie di malati l'assistenza sanitaria prestata dal personale maschile è senz'altro più opportuna e senza dubbio più utile specie in quei casi particolari in cui è necessaria una certa vigoria fisica per lo adempimento di alcune manovre tecniche al letto del malato.

Già nella passata legislatura il problema era stato oggetto di apposito disegno di legge, poi decaduto a causa dello scioglimento del Parlamento. Ma oggi i nuovi e più complessi compiti assegnati agli ospedali dalla legge di riforma ospedaliera e dalle relative norme delegate, di recente entrate in vigore, impongono una immediata soluzione di tale problema.

È noto, infatti, che l'articolo 8 dell'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, prevede che la dotazione organica del personale sanitario ausiliario addetto alle divisioni ed ai servizi di diagnosi e cura deve assicurare un tempo minimo di assistenza effettiva per malato di 120 minuti nelle 24 ore e deve prevedere, tra l'altro, un infermiere professionale sempre presente in ogni sezione.

Pertanto, da un calcolo di massima, in un ospedale generale che abbia circa 1000 presenze giornaliere ed in cui si devono erogare 120 minuti di assistenza giornaliera a ciascun malato, l'organico di infermieri professionali che prestano servizio solo nei locali di degenza (divisioni e sezioni) deve prevedere circa 250 unità.

Tale numero è destinato ad aumentare sensibilmente se si tiene conto del fabbisogno di infermieri professionali in dotazione ai reparti operatori, servizi diagnostici, ambulatori, eccetera.

In conseguenza, un ospedale di 1000 posti-letto, per poter far funzionare in maniera efficiente i servizi generali, i servizi sanitari e i reparti di degenza deve disporre di un rapporto malati-infermieri professionali di 1/0,25.

Pertanto, con la graduale attuazione della legge di riforma ospedaliera, nei prossimi anni, solo negli ospedali, vi sarà la necessità di disporre di oltre 100.000 infermieri professionali. Oggi in Italia ve ne sono meno di un quinto.

Onorevoli senatori, al fine di poter soddisfare le esigenze di personale professionalmente qualificato, specie negli ospedali, è necessario istituire scuole professionali per infermieri in *esternato* in modo da rendere possibile il conseguimento del diploma per l'esercizio della professione di infermiere sia ai cittadini di sesso maschile, sia a quelli di sesso femminile che, per particolari motivi, non possono seguire i corsi in internato.

In questo modo si potrà disporre nei prossimi anni di un organico di personale sanitario ausiliario professionalmente qualificato su cui si basa in buona parte il buon funzionamento dell'assistenza ospedaliera. Senza dire, poi, che l'attuale legislazione, precludendo l'ammissione alle scuole-convitto per infermieri professionali agli allievi di sesso maschile, contravviene al dettato costituzionale che prevede la parità di diritti tra tutti i cittadini, senza distinzione di sesso.

A tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge che prevede l'ammissione, nelle scuole professionali per infermiere, di allievi di sesso maschile e femminile in *esternato* e che si confida sia sollecitamente esaminato ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Le scuole-convitto professionali per infermiere, istituite ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono autorizzate, in deroga all'articolo 15 del regolamento approvato con il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, ad istituire corsi in esternato per allievi di sesso maschile e femminile.

Per quanto riguarda l'istituzione, il funzionamento, la disciplina interna, i programmi d'insegnamento di detti corsi, si applicano, per quanto compatibili, le norme relative alle scuole-convitto professionali per infermiere.